



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. REG. DEC.

N. 1278/2006 REG. RIC.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - SALERNO

ANNO

Seconda Sezione

composto dai Signori:

Dott. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente

Dott. Sabato GUADAGNO – Consigliere

Dott. Ezio FEDULLO – Primo referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1278/2006, proposto da **Sellitto Raffaele, Capuano Manuel, Capuano Vincenzo e Salvati Michele**, rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Capuano, elettivamente domiciliati in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 174, presso lo studio del difensore;

contro

il **Comune di Castel San Giorgio**, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 9632 del 12.6.2006, recante diniego di accesso agli atti riguardanti il P.R.G., richiesto dai ricorrenti con istanza del 30.5.2006;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 19 Ottobre 2006 il dott. Ezio FEDULLO;

Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto ed in diritto:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, consiglieri comunali del Comune intimato, agiscono al fine di ottenere il soddisfacimento del diritto di accesso in relazione agli “atti riguardanti il Piano Regolatore Generale redatto dai tecnici incaricati proff. Lanini e Colombo”, accesso richiesto con istanza da essi presentata in data 30.5.2006 e respinta dall'amministrazione intimata con l'impugnata determinazione prot. n. 9632 del 12.6.2006, fondata sulla decisione di apporre sugli atti *de quibus* il vincolo del segreto assunta dalla conferenza dei capigruppo in occasione della riunione del 28.10.2004.

Tanto premesso, deve rilevarsi la fondatezza del gravame.

Deve in primo luogo evidenziarsi che la speciale legittimazione dei ricorrenti all'esercizio della presente *actio ad exhibendum*, fondata (*ex* art. 43, comma 2, d.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) sulla veste di consiglieri comunali dagli stessi assunta, rende irrilevante, al fine di limitare il soddisfacimento dell'interesse ostensivo fatto valere, la disposizione di cui all'art 24, comma 1, lett. c) l. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale

“il diritto di accesso è escluso nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.

Invero, l’ampia latitudine oggettiva dell’art. 43, comma 2, d.Lgs n. 267/2000, secondo cui i consiglieri comunali “hanno diritto di ottenere dagli uffici (...) tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”, da un lato, e la specificità del titolo abilitante i consiglieri comunali all’esercizio del diritto di accesso rispetto a quello generale di cui all’art. 22, comma 1, lett. b) l. n. 241/1990, dall’altro, non consentono di apporre alla predetta facoltà conoscitiva limitazioni che non siano espressamente contemplate dalla pertinente disciplina legislativa.

Quanto poi all’ostacolo all’accesso richiesto, che l’amministrazione intimata fa derivare dalla decisione, assunta dalla conferenza dei capigruppo in data 28.10.2004, di escludere l’ostensibilità degli atti riguardanti il progetto di P.R.G., occorre rilevare che il relativo verbale (allegato alla memoria comunale del 5.10.2006) non reca alcuna esplicitazione delle ragioni ad essa sottese.

Né la motivazione della decisione temporaneamente preclusiva (a prescindere da ogni considerazione concernente la legittimazione della conferenza dei capigruppo ad adottarla) potrebbe essere validamente rinvenuta nelle considerazioni sviluppate dal Comune intimato con la

relazione illustrativa dallo stesso depositata, considerazioni ancorate all'esigenza di evitare ogni turbamento del procedimento di formazione dello strumento urbanistico che potrebbe derivare dalla divulgazione dei relativi atti.

Invero, nella comparazione tra l'interesse *de quo* e quello di cui sono portatori i consiglieri comunali, non può che risultare prevalente il secondo, dal momento che la compiuta conoscenza da parte loro dei contenuti caratterizzanti il P.R.G. *in itinere* costituisce il presupposto necessario per assicurare che il relativo procedimento di formazione si sviluppi secondo coordinate coerenti con le incompressibili esigenze di rispetto della dialettica consiliare e delle prerogative dei suoi attori.

Il diritto di accesso fatto valere dai ricorrenti con istanza del 30.5.2006, in conclusione, è meritevole di essere soddisfatto.

Deve solo aggiungersi che la conferenza dei capigruppi, in occasione della seduta del 12.9.2006 (cfr. il relativo verbale prodotto dall'amministrazione intimata in data 19.10.2006), ha disposto che "venga tolta la secretazione al plico contenente gli elaborati del P.R.G.": circostanza questa che non può non determinare la sopravvenuta insussistenza di ogni ipotetico ostacolo al soddisfacimento dell'interesse conoscitivo fatto valere dai ricorrenti.

Sussistono giuste ragioni per condannare il Comune di Castel San Giorgio al rimborso delle spese di giudizio sostenuta dai ricorrenti, nella misura di €500.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1278/2006, lo accoglie e per l'effetto ordina al Comune di Castel San Giorgio di consentire l'accesso dei ricorrenti agli atti di cui all'istanza da loro presentata in data 30.5.2006.

Condanna il Comune di Castel San Giorgio al rimborso delle spese di giudizio sostenute dai ricorrenti, nella misura di €500.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 19 Ottobre 2006.

Dott. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente

Dott. Ezio FEDULLO - Estensore